



FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

COMUNICATO UFFICIALE n.298 del 29 settembre 2012

Consiglio Federale n.2 - Roma, 28 e 29 settembre 2012

DELIBERA N.117/2012

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto l'art.16 dello Statuto federale che individua nel 15 marzo dell'anno successivo a quello della celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi il termine entro il quale celebrare l'Assemblea Generale Ordinaria per il rinnovo delle cariche federali;
- vista la propria delibera n.321/2012 assunta in occasione della riunione del 3 e 4 febbraio 2012, con la quale si stabilisce la celebrazione della 44^a Assemblea Generale Ordinaria nei giorni 8 e 9 febbraio 2013, a Roma, per eleggere il Presidente federale, i Consiglieri federali e il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio olimpico 2013/2016;
- ritenuto opportuno anticipare la celebrazione dell'Assemblea Generale Ordinaria;

DELIBERA

di anticipare al 12 gennaio 2013 la data di celebrazione della 44^a Assemblea Generale Ordinaria, espletando i compiti della Commissione Verifica dei Poteri il giorno 11 gennaio.

DELIBERA N.118/2012

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n.454 assunta nella riunione del 9 giugno 2012 con la quale veniva dato mandato al Settore Agonistico ed ai Comitati Territoriali interessati di individuare le società sportive coinvolte dal sisma concedendo alle stesse di effettuare il solo pagamento del rinnovo dell'affiliazione, posticipando il saldo della prima rata a data da individuare;
- ascoltata la proposta del Presidente federale di consentire alle società sportive affiliate coinvolte dal sisma ed iscritte al Campionato di posticipare il pagamento al 15 dicembre 2012 mentre per le società sportive affiliate ma non iscritte a nessun Campionato di posticipare il pagamento al 15 gennaio 2013;
- ritenuta la proposta formulata dal Presidente federale, meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di prorogare, per le società sportive coinvolte dal sisma, il termine di pagamento della "prima rata", intesa come saldo degli addebiti presenti nell'estratto conto, al 15 dicembre 2012 per le società affiliate e iscritte al Campionato mentre per le società affiliate ma non iscritte a nessun Campionato al 15 gennaio 2013.

Restano confermate le altre scadenze.

DELIBERA N.119/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera della Giunta Nazionale del CONI n.1296 dell'11 novembre 2004 con la quale si approva la circolare illustrativa per l'applicazione dei principi e criteri per la formulazione dei Regolamenti di Contabilità e per la compilazione degli schemi di bilancio;

ascoltata la relazione del Presidente Federale relativamente alla stesura del Consuntivo Economico Semestrale 2012;

acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

DELIBERA

il Consuntivo Economico Semestrale 2012 nella stesura di cui all'allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera e che verrà trasmesso alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. per la successiva approvazione.

DELIBERA N.120/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

considerato che l'art.15 del Regolamento del C.N.A. prevede che i tesserati già "Allenatori Benemeriti" e che abbiano svolto attività, con almeno 25 anni di anzianità di tessera, dimostrando qualità morali e didattiche ineccepibili, nonché continuità di prestazione e valida opera in favore dello sviluppo e dell'immagine della Pallacanestro e della Categoria, potranno essere nominati Allenatori Benemeriti di Eccellenza dal Consiglio Federale, nel numero massimo di uno all'anno, con esclusione di casi eccezionali che il Consiglio Federale riterrà degni di attenzione;

preso atto della richiesta del Presidente del C.N.A. volta al riconoscimento della qualifica di Allenatore Benemerito di Eccellenza all'Allenatore Benemerito Asti Giovanni (tessera C.N.A. 000229);

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di concedere all'Allenatore Benemerito Asti Giovanni (tessera C.N.A. 000229) la qualifica di Allenatore Benemerito di Eccellenza.

DELIBERA N.121/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

visto quanto riportato nelle Disposizioni Organizzative Annuali 2012/2013: *"sono esentati dall'attività giovanile e dal limite di utilizzo di atleti in prestito, fatta eccezione per il Campionato di DNA: le Società appartenenti alle Università – FF.AA – Guardia Finanza – Polizia – Corpo Forestale e altri Corpi militarizzati riconosciuti dallo Stato e la squadra femminile di College Italia"*;

preso atto della richiesta presentata dal Sig. Briscese Massimiliano (tessera C.N.A. 018587) circa la possibilità di essere tesserato gare, nell'anno sportivo 2012/2013, per squadre del settore giovanile della Società ASD Pool Eurobasket Roma (cod. FIP 037085) e della Società Pall. Virtus SSRL Unipersonale (cod. FIP 000220) nonostante, nella stessa stagione, verrà tesserato gare come Capo Allenatore "in esclusiva" per il Campionato di DNC che sarà disputato dalla società A.S.D. Luiss (cod. FIP 044075);

acquisito il parere favorevole del Consiglio Direttivo del C.N.A.;

DELIBERA

di concedere, in deroga alle vigenti disposizioni, al Sig. Briscese Massimiliano (tessera C.N.A. 018587) la possibilità di essere tesserato gare per squadre del settore giovanile della Società ASD Pool Eurobasket Roma (cod. FIP 037085) e della Società Pall. Virtus SSRL Unipersonale (cod. FIP 000220).

DELIBERA N.122/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

considerato che in base alle Disposizioni Organizzative Annuali Tesseramento 2012/2013, nel Campionato di A1/F, può essere tesserato gare come 1° assistente un tesserato C.N.A. in possesso della qualifica di *"Allenatore Nazionale"*;

vista la richiesta della Società ASD Cestistica Azzurra Orvieto (cod. FIP 012002), partecipante al Campionato di A1/F, volta al tesseramento gare per l'anno sportivo

2012/2013, in qualità di 1° assistente, della Sig.ra Galli Susanna in possesso della qualifica C.N.A. di "Allenatore" (tessera C.N.A. 022719);

acquisito il parere favorevole del Consiglio Direttivo del C.N.A.;

DELIBERA

di concedere, in deroga alle vigenti disposizioni, alla Società ASD Cestistica Azzurra Orvieto (cod. FIP 012002) di tesserare gare in qualità di 1° assistente, per l'anno sportivo 2012/2013, la Sig.ra Galli Susanna anche se in possesso della qualifica C.N.A. di "Allenatore" (tessera C.N.A. 022719).

DELIBERA N.123/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

considerato che in base alle Disposizioni Organizzative Annuali Tesseramento 2012/2013, nel Campionato di DNB è obbligatoria la nomina del Responsabile del Settore Giovanile con la qualifica di Allenatore;

preso atto che la Società CUS Torino ASD (cod. FIP 000339) intende nominare, in qualità di Responsabile del Settore Giovanile, l'allenatore Emanuele Di Pasquale (tessera C.N.A. 009835);

preso atto della collaborazione vigente tra la Società CUS Torino ASD (cod. FIP 000339) e la società A.S. Dil. Kolbe (cod. FIP 001725), per la quale in base al Progetto di Doppio Utilizzo gli atleti dell'U19/M del CUS Torino ASD (cod. FIP 001725) prenderanno parte anche al Campionato di C regionale con la Società A.S. Dil. Kolbe (cod. FIP 001725), in cui Emanuele Di Pasquale (tessera C.N.A. 009835) è Direttore Tecnico;

vista la richiesta della Società CUS Torino ASD (cod. FIP 000339), partecipante al Campionato di DNB, volta al tesseramento gare per l'anno sportivo 2012/2013, dell'allenatore Emanuele Di Pasquale (tessera C.N.A. 009835) in qualità di Responsabile del Settore Giovanile e, in qualità di 1° assistente, nel Campionato di C regionale a cui prende parte la Società A.S. Dil. Kolbe (cod. FIP 001725);

acquisito il parere favorevole del Consiglio Direttivo del C.N.A.;

DELIBERA

di concedere, in deroga alle vigenti disposizioni, all'allenatore Emanuele di Pasquale (tessera C.N.A. 009835) di essere tesserato gare, nella stagione 2012/2013, come Responsabile del Settore Giovanile per la Società CUS Torino ASD (cod. FIP 000339) e, come 1° assistente, nel Campionato di C regionale a cui prende parte la Società A.S. Dil. Kolbe (cod. FIP 001725).

DELIBERA N.124/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

considerato che il C.N.A. organizzerà il 9° Corso per l'acquisizione della qualifica di Preparatore Fisico di Pallacanestro;

visto che il suddetto corso si svilupperà in due fasi in cui avranno luogo le lezioni tecniche, ed una in cui avranno luogo gli esami;

vista la necessità di stabilire la quota d'iscrizione da versare da parte dei corsisti iscritti e degli eventuali uditori;

ritenute congrue le cifre proposte dal Consiglio Direttivo del C.N.A.;

DELIBERA

di fissare la quota d'iscrizione e la tempistica di pagamento, come segue:

- **€ 100,00 da versare all'atto della presentazione della domanda;**
- **€ 500,00 da versare in occasione dello svolgimento del 1° modulo;**
- **€ 500,00 da versare in occasione dello svolgimento del 2° modulo;**
- **€ 50,00 al giorno per gli uditori.**

DELIBERA N.125/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

considerato che il C.N.A., nell'ambito del Progetto Speciale messo a punto per la Regionalizzazione della Formazione, ha indetto il Corso per Formatori di 1° livello in programma, con due distinti moduli formativi, in date e sedi da definire;

vista la necessità di stabilire la quota d'iscrizione da versare da parte degli aspiranti formatori ammessi al suddetto corso;

ritenute congrue le cifre proposte dal Consiglio Direttivo del C.N.A.;

DELIBERA

di fissare la quota d'iscrizione, come segue: **Corso Formatori 1° livello € 150,00.**

DELIBERA N.126/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

- considerato che il C.N.A., nell'ambito del Progetto Speciale messo a punto per la Regionalizzazione della Formazione, ha indetto il Corso per Formatori di 2° livello in programma a Grottaferrata (RM), con due distinti moduli formativi, dal 7 al 9 ottobre 2012 e dal 4 al 6 novembre 2012;
- vista la necessità di stabilire la quota d'iscrizione da versare da parte dei formatori di 1° livello ammessi al suddetto corso;
- ritenute congrue le cifre proposte dal Consiglio Direttivo del C.N.A.;

DELIBERA

di fissare la quota d'iscrizione, come segue: **Corso Formatori 2° livello € 150,00.**

DELIBERA N.127/2012

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- considerato che il C.N.A. ha indetto il 2° Corso per Formatori Nazionali in programma a Roma, con sei distinti moduli formativi, da ottobre a dicembre 2012;
- vista la necessità di stabilire la quota d'iscrizione da versare da parte dei formatori di 2° livello ammessi al suddetto corso;
- ritenute congrue le cifre proposte dal Consiglio Direttivo del C.N.A.;

DELIBERA

di fissare la quota d'iscrizione, come segue: **Corso Formatori Nazionali € 300,00.**

DELIBERA N.128/2012

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata la delibera n.2, assunta dal Presidente Federale il 20 luglio 2012, con la quale, ad integrazione di quanto riportato nelle Disposizioni Organizzative Annuali 2012/2013, si rendono note le date del Campionato Nazionale di Serie A1 Femminile anno sportivo 2012/2013;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.2, assunta dal Presidente Federale in data 20 luglio 2012.

DELIBERA N.129/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.3, assunta dal Presidente Federale il 20 luglio 2012, con la quale, a parziale rettifica di quanto riportato nelle Disposizioni Organizzative Annuali 2012/2013, si rendono note le date del Campionato Nazionale di Serie A2 Femminile anno sportivo 2012/2013;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.3, assunta dal Presidente Federale in data 20 luglio 2012.

DELIBERA N.130/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.4, assunta dal Presidente Federale il 20 luglio 2012, con la quale, a parziale rettifica di quanto riportato nelle Disposizioni Organizzative Annuali 2012/2013, si rendono note le date del Campionato Nazionale di Serie A3 Femminile anno sportivo 2012/2013;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.4, assunta dal Presidente Federale il 20 luglio 2012.

DELIBERA N.131/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.5, assunta dal Presidente Federale il 20 luglio 2012, con la quale, a parziale rettifica di quanto riportato nelle Disposizioni Organizzative Annuali 2012/2013, è stata modificata la formula e le date del Campionato di Serie DNC anno sportivo 2012/2013;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.5, assunta dal Presidente Federale il 20 luglio 2012.

DELIBERA N.132/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.17, assunta dal Presidente Federale il 10 agosto 2012, con la quale, a parziale rettifica di quanto riportato nelle Disposizioni Organizzative Annuali 2012/2013, si rendono note le nuove date e le nuove formule dei Campionati Nazionali Femminili e del Campionato di Serie B femminile anno sportivo 2012/2013;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.17, assunta dal Presidente Federale il 20 agosto 2012.

DELIBERA N.133/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.18, assunta dal Presidente Federale il 10 agosto 2012, con la quale, a parziale rettifica di quanto riportato nelle Disposizioni Organizzative Annuali 2012/2013, si rendono note le nuove date e le nuove formule dei Campionati Nazionali Maschili e del Campionato di Serie C Regionale anno sportivo 2012/2013;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.18, assunta dal Presidente Federale il 10 agosto 2012.

DELIBERA N.134/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste le formule dei Campionati Nazionali Femminili approvate dal Consiglio Federale in occasione della riunione del 13 e 14 aprile u.s. e contenute nelle Disposizioni Organizzative Annuali 2012/2013;

considerata la variazione dell'organico dei Campionati Nazionali Femminili;

ritenuto di dover approfondire la problematica delle promozioni dalla Serie A2 Femminile alla Serie A1 Femminile per l'anno sportivo 2012/2013 variando le formule dei Campionati previste nelle Disposizioni Organizzative Annuali;

considerato che l'imminente inizio dei Campionati non permette un rinvio della decisione al prossimo Consiglio Federale programmato per il mese di novembre;

DELIBERA

di conferire mandato al Presidente Federale di approfondire la problematica delle formule dei Campionati Nazionali Femminili ed assumere le conseguenti deliberazioni.

DELIBERA N.135/2012

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto l'articolo 51 del Regolamento Esecutivo Gare nel quale si prevede che le società partecipanti ai Campionati di Serie C e D maschile regionale e al Campionato di B femminile possano iscrivere in lista elettronica massimo 2 atleti/e non di formazione italiana;

viste le Disposizioni Organizzative Annuali 2012/2013 nelle quali è previsto che le società partecipanti al Campionato di Divisione Nazionale A possano iscrivere in lista elettronica massimo un atleta non di formazione italiana già tesserato per un Campionato nazionale federale;

considerato che nelle medesime Disposizioni è previsto altresì che le Società partecipanti al Campionato di Serie A1 femminile possano iscrivere in lista elettronica massimo 4 atlete non di formazione italiana e le società partecipanti al Campionato di Serie A2 femminile possano iscrivere in lista elettronica massimo 1 atleta non di formazione italiana;

preso atto che l'attuale regolamento di giustizia non prevede alcuna sanzione per il mancato rispetto della limitazione di cui sopra;

ritenuto opportuno applicare una sanzione che preveda l'omologazione della gara per 0-20 a sfavore della Società che violi la norma;

ritenuta la proposta presentata meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di stabilire che la Società che nel Campionato di appartenenza schieri un numero di atleti non di formazione italiana superiore al massimo previsto sarà sanzionata con l'omologazione della gara per 0-20 a sfavore o con l'eventuale miglior risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria.

Di conferire mandato alla Commissione Carte federali affinché modifichi il testo dell'articolo 52 del Regolamento Esecutivo – Gare prevedendo la sanzione di cui sopra.

DELIBERA N.136/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la richiesta della Società U.S.D. SAN RAFFAELE BASKET, iscritta al Campionato di Serie A3 Femminile, con la quale chiede, in deroga all'articolo 114bis del Regolamento Organico, di mantenere il rapporto di società satellite con la società ASD SRB ROMA, iscritta al Campionato di Serie B Femminile per l'anno sportivo 2012/2013;

acquisito il parere positivo del Presidente del Settore Agonistico;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di autorizzare, per l'anno sportivo 2012/2013, in deroga all'articolo 114 bis del Regolamento Organico, il rapporto di madre/satellite tra le Società U.S.D. SAN RAFFAELE BASKET e ASD SRB ROMA.

DELIBERA N.137/2012

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.411/2011 assunta il 29 e 30 aprile 2011 con la quale è stato licenziato il testo dell'accordo quadro tra la GIBA e la Lega Nazionale Pallacanestro;

vista la propria delibera n.536/2012 assunta il 9 giugno 2012 con la quale è stata deliberata la procedura di tesseramento degli atleti partecipanti al Campionato di Divisione Nazionale A per l'anno sportivo 2012/2013;

considerato che la GIBA e la Lega Nazionale Pallacanestro hanno concordato, per le vie brevi, che eventuali problematiche che fossero emerse in occasione del primo anno di applicazione dell'accordo sarebbero state valutate per una risoluzione condivisa;

preso atto che le Società partecipanti al Campionato di Divisione Nazionale A non avevano ancora depositato almeno 10 accordi economici con atleti come previsto dall'art.2.2 dell'accordo quadro sopra citato;

preso atto altresì che la delibera n.536/2012 sopra richiamata prevede che ai fini del tesseramento, la Società partecipante al Campionato di Divisione Nazionale A può

depositare gli accordi economici con atleti entro il venerdì prima della gara ai fini della partecipazione dell'atleta alla gara medesima;

considerato che la discrepanza delle date fissate dalle due normative poteva indurre facilmente le Società a considerare efficace la data prevista dalla delibera n.536/2012 poiché atto deliberativo ultimo e relativo alla validità del tesseramento e della conseguente partecipazione alla gara;

valutato di poter ritenere validi ed efficaci tutti gli accordi depositati entro i termini previsti dalla delibera n.536/2012 assunta il 9 giugno 2012 anche se non rispettosi dei termini previsti dall'art.2.2 dell'accordo quadro al fine di garantire la regolare omologazione secondo i risultati conseguiti sul campo o secondo eventuali altri provvedimenti;

ritenuto necessario un incontro tra la GIBA e la Lega Nazionale Pallacanestro al fine di valutare eventuali migliorie da apportare agli accordi assunti;

DELIBERA

di ritenere validi ed efficaci tutti gli accordi depositati entro i termini previsti dalla delibera n.536/2012 assunta il 9 giugno 2012 anche se non rispettosi dei termini previsti dall'art.2.2 dell'accordo quadro.

Di stabilire che la GIBA e la Lega Nazionale Pallacanestro debbano confrontarsi a breve per valutare eventuali migliorie da apportare agli accordi assunti per sottoporli al vaglio del Consiglio federale in tempo utile per il prossimo anno sportivo.

DELIBERA N.138/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste le Disposizioni Organizzative Annuali 2012/2013 nelle quali si specifica che la prima giornata del Campionato di Serie A1 Femminile sarà disputata in un unico campo di gioco nell'ambito dell'evento "Opening Day";

preso atto che l'affidamento, negli anni passati, dell'organizzazione dell'evento alla LegA Basket Femminile ha sempre dato esito positivo;

valutata la disponibilità manifestata dalla Lega Basket Femminile di organizzare l'evento Opening Day relativo all'anno sportivo 2012/2013;

DELIBERA

di affidare alla LegA Basket Femminile l'organizzazione della giornata del Campionato di serie A1 Femminile prevista per il 13 e 14 ottobre 2012, da organizzare in una unica sede.

DELIBERA N.139/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera n.9 assunta dal Commissario Straordinario CIA in data 6 settembre 2012, con la quale concede il prolungamento dell'aspettativa in deroga all'art.28 del Regolamento CIA;

condivise le motivazioni espresse in delibera;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.9 assunta dal Commissario Straordinario CIA il 6 settembre 2012.

DELIBERA N. 9

Il Commissario Straordinario,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto l'art.28 del Regolamento CIA;

esaminata la richiesta presentata dal tesserato Petraroli Giovanni con la quale richiede, in deroga all'articolo sopraccitato, di poter usufruire di un prolungamento dell'aspettativa fino al 30 giugno 2013;

ritenuto di poter accogliere l'istanza per le particolari motivazioni addotte;

DELIBERA

di concedere, in deroga all'art.28 del Regolamento CIA, il prolungamento dell'aspettativa al tesserato Petraroli Giovanni fino al 30 Giugno 2013.

DELIBERA N.140/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera n.11 assunta dal Commissario Straordinario CIA in data 12 settembre 2012, con la quale ha stabilito di prorogare il mandato delle Commissioni periferiche CIA per garantire la continuità dell'attività sportiva in periferia;

vista la proposta di delibera presentata dal Settore Organizzazione Territoriale con la quale è stata rivisitata l'organizzazione del territorio;

condivise le motivazioni espresse in delibera;

DELIBERA

di ratificare ed integrare la delibera n.11 assunta dal Commissario Straordinario CIA il 12 settembre 2012, prevedendo che sia prorogato il mandato delle Commissioni Regionali e Provinciali fino alla nomina dei nuovi direttivi FIP regionali e provinciali.

DELIBERA N. 11

Il Commissario Straordinario,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

preso atto delle dimissioni del Presidente CIA e dei 4 componenti il Direttivo CIA in data 26 luglio 2012, che hanno comportato la decadenza dello stesso, come previsto dall'art.6 del Regolamento CIA;

vista l'automatica decadenza delle Commissioni Regionali e Provinciali ai sensi di quanto disposto dagli artt.14 e 15 del Regolamento CIA;

ritenuto opportuno garantire la continuità dell'attività sportiva sul territorio;

DELIBERA

di prorogare il mandato delle Commissioni Regionali e Provinciali fino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo del CIA.

DELIBERA N.141/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.27, assunta dal Presidente Federale in data 25 settembre 2012, con la quale si modifica il comma C dell'art.30 del Regolamento CIA;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.27, assunta dal Presidente Federale in data 25 settembre 2012.

DELIBERA N.142/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.28, assunta dal Presidente Federale in data 25 settembre 2012, con la quale si deliberano i Criteri di Impiego e Valutazione 2012-2013 per gli Arbitri per i Campionati professionistici;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.28, assunta dal Presidente Federale in data 25 settembre 2012.

DELIBERA N.143/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.29, assunta dal Presidente Federale in data 25 settembre 2012, con la quale si deliberano i Criteri di Impiego e Valutazione 2012-2013 per gli Arbitri per i Campionati dilettantistici;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.29, assunta dal Presidente Federale in data 25 settembre 2012.

DELIBERA N.144/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.30, assunta dal Presidente Federale in data 25 settembre 2012, con la quale si deliberano i Criteri di Sorteggio per gli Arbitri dei Campionati professionistici;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.30, assunta dal Presidente Federale in data 25 settembre 2012.

DELIBERA N.145/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.31, assunta dal Presidente Federale in data 25 settembre 2012, con la quale si delibera la modifica dell'art.20 del Regolamento CIA;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

D E L I B E R A

di ratificare la delibera n.31, assunta dal Presidente Federale in data 25 settembre 2012.

DELIBERA N.146/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.6/2012, assunta dal Presidente Federale in data 26 luglio 2012, con la quale è stato stabilito che, in deroga alle norme previste dal Regolamento di Giustizia, anche per l'anno sportivo 2012/2013, non sono ammessi, per alcun motivo, i ricorsi ed i reclami disciplinari o contenziosi nei Campionati Under 21 e Giovanili; consentendo la facoltà di impugnare i soli provvedimenti disciplinari con squalifiche superiori a tre giornate per atleti/e e allenatori o inibizioni superiori a 15 giorni per altri tesserati, nonché per violazioni degli articoli 49, 50 e 52 del Regolamento Esecutivo Gare;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

D E L I B E R A

di ratificare la delibera n.6 assunta dal Presidente Federale in data 26 luglio 2012.

DELIBERA N.147/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la proposta di testo del Regolamento del Gioco del Minibasket Edizione 2012/2013 licenziata dal Consiglio Direttivo del Minibasket;

considerata la proposta meritevole di accoglimento;

D E L I B E R A

di approvare il testo del Regolamento del Gioco del Minibasket Edizione 2012/2013 come riportato in allegato.

DELIBERA N.148/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la proposta di testo delle Norme Organizzative e delle Disposizioni Generali del Minibasket Edizione 2012/2013 licenziata dal Consiglio Direttivo del Minibasket;

considerata la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di approvare il testo delle Norme Organizzative e delle Disposizioni Generali del Minibasket Edizione 2012/2013 come riportato in allegato.

DELIBERA N.149/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la proposta del Settore Giovanile con la quale chiede di consentire ai Comitati Territoriali, in deroga alle norme federali e nell'ambito della loro autonomia, di autorizzare la partecipazione alle atlete nate nel 1999 e 2000, che già partecipano con la propria Società esclusivamente a Campionati maschili, a disputare anche i Campionati under 13 e 14 femminili con altra Società;

ritenuto opportuno prevedere che le Società che vogliano usufruire di tale possibilità debbano presentare all'attenzione del Comitato Territoriale competente una richiesta di deroga a firma del Legale Rappresentante, il modulo di doppio utilizzo debitamente compilato e sottoscritto e copia della polizza integrativa per la copertura assicurativa delle atlete coinvolte;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di autorizzare i Comitati Territoriali, nella loro autonomia ed in deroga ai regolamenti federali, di consentire alle atlete nate nel 1999 e 2000, che già partecipano con la propria Società esclusivamente a Campionati maschili, la partecipazione ai Campionati Under 13 e 14 femminili con altra Società che svolge attività femminile.

Al fine di perfezionare il tesseramento, le Società dovranno inviare al Comitato Territoriale di appartenenza la richiesta di deroga a firma del Legale Rappresentante, il modulo di doppio utilizzo debitamente compilato e sottoscritto e copia della polizza integrativa per la copertura assicurativa delle atlete coinvolte.

DELIBERA N.150/2012

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la proposta del Settore Giovanile con la quale intende sperimentare, in 5 regioni d'Italia, una progettualità legata all'attività femminile, tra i 5 e i 14 anni, con la creazione di un Centro Federale Femminile (CFF) nelle regioni di Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Molise, Toscana e Veneto;
- considerato che tale progettualità ha lo scopo di far incrementare l'attività femminile di base e incentivare la crescita della pallacanestro nelle città ove non vi siano società partecipanti a campionati femminili;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di autorizzare la sperimentazione, nelle 5 regioni d'Italia indicate in premessa, della progettualità legata all'attività femminile, tra i 5 e i 14 anni, con la creazione di un Centro Federale Femminile (CFF), al fine di far incrementare l'attività femminile di base e incentivare la crescita della pallacanestro nelle città ove non vi siano società partecipanti a campionati femminili.

DELIBERA N.151/2012

Il Consiglio Federale,

- Visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto l'art.38 del Regolamento Esecutivo – Gare anno sportivo 2012-2013 che disciplina la figura del dirigente accompagnatore;
- vista la delibera del Consiglio Federale n.70/A del 13-14/04/2012 con la quale è stata autorizzata l'organizzazione dei corsi per Dirigenti Accompagnatori tesserati per le Società Sportive;
- vista la delibera di Presidenza n.19 del comunicato ufficiale n.197 del 4 settembre 2012 che disciplina la figura del Dirigente Accompagnatore;
- condivisa l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.19 assunta dal Presidente Federale in data 4 settembre 2012.

DELIBERA N.152/2012

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

- preso atto delle dimissioni comunicate in data 26 luglio u.s. dal Sig. Quintiliano Belleffi quale Commissario liquidatore e Delegato del Comitato Provinciale di Belluno;
- esaminata la delibera n.14 assunta dal Presidente Federale in data 2 agosto 2012 con la quale viene nominato il Sig. Matteo Marchiori Commissario Straordinario e Commissario liquidatore del Comitato Provinciale di Belluno fino al termine del quadriennio olimpico 2009/2012, con l'incarico di provvedere alla chiusura amministrativa del Comitato;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.14 assunta dal Presidente Federale in data 2 agosto 2012.

DELIBERA N.153/2012

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- preso atto della comunicazione del CONI- Comitato Provinciale di Trieste, del 10/07/2012, con la quale rende nota la disponibilità ad ospitare gli uffici del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia presso la sede di via dei Macelli n.5 34148 Trieste;
- considerata la migliore disposizione dei nuovi locali, il solo pagamento dei consumi effettuati e l'utilizzo di servizi quali ascensore/montacarichi assenti nella precedente locazione;
- acquisita la comunicazione del Presidente del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, Avv. Giovanni Adami, dell'accettazione della nuova sede;

DELIBERA

di autorizzare il trasferimento di sede del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia presso i nuovi locali, siti in via dei Macelli n.5 – 34148 Trieste.

DELIBERA N.154/2012

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- considerato che in base alla delibera n.1/2012 del Consiglio Federale del 14 luglio u.s., le assemblee elettive dei Comitati Territoriali per le elezioni relative ai Delegati in rappresentanza delle società partecipanti ai Campionati e dei rispettivi Consigli Direttivi Regionali devono essere celebrate il 20 e 21 ottobre p.v. ad eccezione dei Comitati Regionali Lazio, Veneto e Liguria a cui sono state confermate le date già deliberate dai Consigli Direttivi Regionali;

vista la richiesta del Comitato Regionale Calabria di posticipare la data per la celebrazione dell'Assemblea Territoriale per difficoltà organizzative interne al Comitato;

ritenuto di aderire a tale richiesta;

DELIBERA

di posticipare la data per la celebrazione dell'Assemblea Territoriale elettiva del Comitato Regionale Calabria al giorno 27 ottobre 2012.

DELIBERA N.155/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

preso atto della proposta presentata dal Presidente del Comitato Regionale Toscana sig. Gabriele Grandini per l'integrazione dell'Ufficio di Giustizia con l'Avv.to Domenico Vinci in qualità di sostituto;

acquisito il parere favorevole del Presidente del Settore Organizzazione Territoriale Dott. Adelmo Ferrari;

ritenuta la proposta formulata dal Presidente del Comitato Regionale sig. Gabriele Grandini meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di integrare l'Ufficio di Giustizia del Comitato Regionale Toscana con la nomina dell'Avv.to Domenico Vinci in qualità di sostituto fino al termine del Quadriennio Olimpico 2009/2012.

DELIBERA N.156/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.325 assunta in occasione della riunione del 3-4 febbraio 2012 con la quale è stato avviato il processo di riorganizzazione della struttura territoriale;

vista la deliberazione della 43a Assemblea Generale Straordinaria che, approvando il nuovo testo dello Statuto federale, ha innalzato il numero minimo di Società aventi diritto a voto per poter costituire un Comitato Provinciale, aumentando di fatto il numero di province nelle quali la FIP è presente con un Delegato Provinciale;

visto che le modifiche apportate al Regolamento Organico ed al Regolamento di Amministrazione e Contabilità hanno comportato l'esistenza di Comitati Provinciali costituiti, non dotati di autonomia amministrativa;

- ritenuto opportuno per coerenza prevedere anche un ridimensionamento delle Commissioni tecniche costituite in seno ai Comitati Provinciali non dotati di autonomia amministrativa;
- vista la propria delibera n.2 assunta in occasione della riunione del 14 luglio 2012 con la quale, per motivi informatici, viene previsto per il solo anno sportivo 2012/2013 l'istituzione dell'Ufficio Tecnico Provinciale nelle province nelle quali era stato previsto, con propria delibera n.453 assunta in occasione della riunione del 9 giugno 2012, l'istituzione dell'Ufficio Tecnico regionale distaccato;
- considerato che le norme di composizione delle Commissioni provinciali sono definite da diversi Regolamenti federali e di Settore e comunque oggetto di determinazioni dei singoli Consigli direttivi;

DELIBERA

di approvare il principio per il quale nei Comitati Provinciali non dotati di autonomia amministrativa le commissioni tecniche sono sostituite da un Delegato che svolge tutte le attività effettuate in precedenza dalle medesime commissioni.

Tale principio deve essere esteso anche ai Comitati dotati di Ufficio Tecnico per il solo anno 2012/2013 e dotati di autonomia amministrativa solo fino al 31 dicembre 2013, così come definito con propria delibera n.2 assunta in occasione della riunione del 14 luglio 2012.

I Regolamenti federali e di Settore, oltre che le determinazioni dei singoli Consigli direttivi, dovranno uniformarsi al sopraindicato principio.

DELIBERA N.157/2012

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata la delibera n.7 assunta dal Presidente Federale in data 27 luglio 2012 con la quale prende atto della intervenuta decadenza del Consiglio Direttivo del Comitato Italiano Arbitri e nomina il Vicepresidente Federale Gaetano Laguardia Commissario Straordinario del Comitato Italiano Arbitri;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.7, assunta dal Presidente Federale in data 27 luglio 2012.

DELIBERA N.158/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera n.8 assunta dal Presidente Federale in data 27 luglio 2012 con la quale affida la difesa della FIP, in merito alla citazione innanzi al Tribunale di Portici notificato dalla Sig.ra Niglio Carolina, agli Avvocati Guido Valori e Paola M.A. Vaccaro, dello Studio Legale Valori, e al Prof. Massimo Garzilli del Foro di Napoli;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.8, assunta dal Presidente Federale in data 27 luglio 2012.

DELIBERA N.159/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera n.11 assunta dal Presidente Federale in data 27 luglio 2012 con la quale sono nominati Vice Commissari Straordinari per il Comitato Italiano Arbitri il sig. Gabriele Grandini incaricato di redigere le nuove normative che regolano l'attività del Comitato, tra cui i Criteri di Impiego e Valutazione valide per l'anno sportivo 2012-2013 e di rappresentare il CIA durante i procedimenti instaurati dinanzi alla Commissione Giudicante Nazionale ed alla Corte Federale, ed il sig. Guglielmo Petrosino incaricato di redigere le nuove normative tra cui i Criteri di Impiego e Valutazione valide per l'anno sportivo 2012-2013;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.11 assunta dal Presidente Federale in data 27 luglio.

DELIBERA N.160/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera n.15 assunta dal Presidente Federale in data 2 agosto 2012 con la quale si autorizza il trasferimento di sede richiesto dalla società Angels 2011 S.S.D.A.R.L. (cod. FIP 052469) da Santarcangelo di Romagna a Rieti (RI) – 02100 Piazza della Repubblica 2 e di svolgere attività c/o il Palasojourner in Via Campoloniano a Rieti;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.15 assunta dal Presidente Federale in data 2 agosto 2012.

DELIBERA N.161/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera n.16 assunta dal Presidente Federale in data 6 agosto 2012 con la quale si delibera di costituire, in merito al procedimento promosso dalla società Assi Basket Ostuni srl (cod. FIP 012447) nei confronti della FIP per la mancata ammissione al Campionato Professionistico di Legadue per l'anno sportivo 2012/2013 affidando l'incarico di assistenza e difesa della FIP allo Studio Valori nelle persone degli Avv.ti Guido Valori e Paola M. A. Vaccaro;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.16 assunta dal Presidente Federale in data 6 agosto 2012.

DELIBERA N.162/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera n.23 assunta dal Presidente Federale in data 6 settembre 2012 con la quale si delibera di accogliere la rinuncia della Società Geas Basket (cod. FIP 000149) al Campionato di A1/f e contestualmente di consentire la partecipazione della stessa società al Campionato di A3/f girone nord;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.23 assunta dal Presidente Federale in data 6 settembre 2012.

DELIBERA N.163/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera n.24 assunta dal Presidente Federale in data 13 settembre 2012 con la quale si conferisce allo Studio Montone, nelle persone dell'Avv. Massimiliano Montone e della D.ssa Rosa M. Zaccaro, l'incarico di assistenza del Presidente del

Comitato Regionale Piemonte nella procedura pendente innanzi alla Direzione Territoriale del Lavoro di Torino;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.24 assunta dal Presidente Federale in data 13 settembre 2012.

DELIBERA N.164/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera n.25 assunta dal Presidente Federale in data 17 settembre 2012 con la quale si conferisce mandato alla Segreteria Generale di comunicare a tutte le Società affiliate il proprio voto di diritto per le Assemblee Elettive Territoriali e per l'Assemblea Generale per il quadriennio 2013/2016;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.25 assunta dal Presidente Federale in data 17 settembre 2012.

DELIBERA N.165/2012

Il Consiglio Federale

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

preso atto della richiesta inoltrata dal Settore Agonistico relativa alla necessità di avvalersi della collaborazione di un designatore esperto e qualificato per i Campionati Professionistici;

individuata nel Sig. Alberto Grossi persona idonea e in possesso della capacità professionale specifica per la disciplina della pallacanestro;

acquisita per le vie brevi la disponibilità degli stessi ad assumere l'incarico;

DELIBERA

di nominare il Sig. Alberto Grossi Designatore Unico dei Campionati Professionistici di Serie A e Legadue per l'anno sportivo 2012/2013.

DELIBERA N.166/2012

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la delibera n.10 del Commissario Straordinario CIA in data 12 settembre 2012 con la quale propone i nominativi per la nomina degli Osservatori per i Designatori del Campionato di Divisione Nazionale A, B e C;
- condivise le motivazioni espresse in delibera;

DELIBERA

di nominare per l'anno sportivo 2012/2013 i sigg.ri Malerba Antonio e Mastrantoni Dino Designatori degli Osservatori del Campionato di Divisione Nazionale A e il sig. Pironi Enrico Designatore degli Osservatori del Campionato di Divisione Nazionale B e degli Osservatori del Campionato di Divisione Nazionale C.

DELIBERA N.167/2012

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la delibera n.51 assunta dal Presidente Federale in data 30 giugno 2009 e ratificata dal Consiglio Federale con provvedimento n.19 del 16 e 17 luglio 2009, con la quale tra gli altri, sono stati nominati i Giudici Sportivi Nazionali;
- ravvisata la necessità di nominare un Giudice Sportivo Nazionale Aggiunto per il Campionato di Serie DNC ed uno per il Campionato di Serie A3/F al fine di far fronte alle necessità organizzative emerse;
- esaminate le proposte pervenute;
- individuati nell'Avv. Serena Maroncelli e nel Dr. Stefano Conversi le persone idonee a ricoprire tali ruoli;
- acquisita per le vie brevi la disponibilità degli stessi;

DELIBERA

- di nominare l'Avv. Serena Maroncelli Giudice Sportivo Nazionale Aggiunto per il Campionato di Serie DNC per l'anno sportivo 2012/2013;
- di nominare con effetto immediato il Dr. Stefano Conversi Giudice Sportivo Nazionale Aggiunto per il Campionato di Serie A3/F per l'anno sportivo 2012/2013.

DELIBERA N.168/2012

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.27 assunta in occasione della riunione del 14 luglio 2012 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società Cestistica Bernalda (cod. FIP 000633) per il procedimento di ingiunzione Silvestrini Riccardo/SSD Cest. Bernalda SRL;

preso atto che la società ha provveduto a sanare lo stato di morosità entro il termine stabilito dal Consiglio Federale;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società Cestistica Bernalda (cod. FIP 000633) per aver provveduto a sanare le obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Silvestrini Riccardo/SSD Cest. Bernalda.

DELIBERA N.169/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.28 assunta in occasione della riunione del 14 luglio 2012 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società Basket Rimini Crabs (cod. FIP 000394) per il procedimento di ingiunzione Basket Rimini Crabs/G.S. Riva del Garda;

preso atto che la società ha provveduto a sanare lo stato di morosità entro il termine stabilito dal Consiglio Federale;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società Basket Rimini Crabs (cod. FIP 000394) per aver provveduto a sanare le obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Basket Rimini Crabs/G.S. Riva del Garda.

DELIBERA N.170/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.29 assunta in occasione della riunione del 14 luglio 2012 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società Pall. Marostica (cod. FIP 001180) per il procedimento di ingiunzione Raskovic Marko/Pall. Marostica;

preso atto che la società ha provveduto a sanare lo stato di morosità entro il termine stabilito dal Consiglio Federale;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società Pall. Marostica (cod. FIP 001180) per aver provveduto a sanare le obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Raskovic Marko/Pall. Marostica.

DELIBERA N.171/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società A.D. Anagni Basket (cod. FIP 038808) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel lodo Santolamazza Riccardo/A.D. Anagni Basket;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società A.D. Anagni Basket (cod. FIP 038808), fissando il termine del 30.10.2012 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Santolamazza Riccardo/A.D. Anagni Basket.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei Federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2013/2014.

DELIBERA N.172/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista l'istanza presentata dal Sig. Claudio Capri, tesserato quale giocatore, con la quale richiede l'autorizzazione ad adire la M.O. nei confronti di Marco Tomei, tesserato quale Presidente della società AD STS Basket Sezze e di Cristian Di Lenola e Francesco Di Raimo tesserati quali giocatori per i fatti occorsi in occasione della gara n.6352 del Campionato di Promozione AD STS Basket Sezze – S. Anna Morena Basket del 3 giugno 2012;

visti gli atti prodotti a corredo dell'istanza;

DELIBERA

di autorizzare il tesserato Sig. Claudio Capri tesserato quale giocatore ad adire la M.O. nei confronti di Marco Tomei, tesserato quale Presidente della società AD STS Basket Sezze e di Cristian Di Lenola e Francesco Di Raimo tesserati quali giocatori, per i fatti occorsi in occasione

della gara n.6352 del Campionato di Promozione AD STS Basket Sezze – S. Anna Morena Basket del 3 giugno 2012.

DELIBERA N.173/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista l'istanza presentata dal tesserato Andrea Capobianco volta ad ottenere l'autorizzazione ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti della società Teramo Basket srl (cod. FIP 017207) per il recupero di propri crediti;

rilevato che allo stato la società non risulta affiliata ma che il termine ultimo per rinnovare l'affiliazione è fissato al 28 febbraio 2013;

DELIBERA

di autorizzare il tesserato Andrea Capobianco ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti della società Teramo Basket srl (cod. FIP 017207) per il recupero di propri crediti.

DELIBERA N.174/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista l'istanza presentata dal tesserato Dario Musolin volta ad ottenere l'autorizzazione ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti della società A.D. Basket Padova 1931 (cod. FIP 052461) per il recupero di propri crediti;

rilevato che allo stato la società non risulta affiliata ma che il termine ultimo per rinnovare l'affiliazione è fissato al 28 febbraio 2013;

DELIBERA

di autorizzare il tesserato Dario Musolin ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti della società A.D. Basket Padova 1931 (cod. FIP 052461) per il recupero di propri crediti.

DELIBERA N.175/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

vista le istanze pervenute dall'Avv. Daniela Camprini per conto del tesserato Francesco Marcelletti e del Fondo di Fine rapporto per gli Allenatori Professionisti di Pallacanestro, con le quali chiede che venga riconosciuta l'efficacia, con estensione di tutti gli effetti dei Regolamenti federali dei seguenti provvedimenti;

- provvedimento di ingiunzione reso dal Presidente della CPCA quale Organo all'epoca competente in data 13.07.2012 nei confronti della società Assi Basket Ostuni (cod. FIP 012447) per euro 7.630,00 oltre interessi ed oltre rimborso della tassa ricorso per euro 500,00 e spese legali per euro 500,00 + IVA e CAP il tutto in favore del tesserato Francesco Marcelletti;
- provvedimento di ingiunzione reso dal Presidente della CPCA quale Organo all'epoca competente in data 18.07.2012 nei confronti della società Assi Basket Ostuni (cod. FIP 012447) per euro 441,44 oltre interessi ed oltre rimborso della tassa ricorso per euro 500,00 e spese legali per euro 400,00 + IVA e CAP il tutto in favore del Fondo di Fine Rapporto allenatori professionisti di Pallacanestro;

vista la copia dei provvedimenti citati provvedimenti resi dalla CPCA e la copia delle comunicazioni via e-mail con cui la Segreteria della Legadue ha inviato il provvedimenti alla società intimata cui non ha fatto seguito l'opposizione né il pagamento di quanto ingiunto;

ritenuto che, trattandosi di provvedimenti aventi ad oggetto debiti relativi alla attività sportiva, resi dall'Organo preposto alla loro adozione, analoghi a quelli adottati in ambito federale ai sensi degli art.103 e seg. R.G. e tesi ad assolvere la medesima funzione, ad essi può essere dato riconoscimento ed attuazione in ambito federale ed a tutti gli effetti delle norme della FIP, con conseguente applicazione, in caso di inadempimento, delle conseguenze stabilite all'art.125 R.O., e sino alla revoca della affiliazione per grave infrazione dell'ordinamento sportivo come disposto all'art.119 R.G.;

ritenuto che pertanto, in applicazione dei sopra richiamati principi e delle citate regole va assegnato da parte della FIP alla società Assi Basket Ostuni (cod. FIP 012447) un termine per adempiere, che si indica in giorni 30 dalla comunicazione della presente, con avvertenza che in mancanza verranno adottati tutti i consequenziali provvedimenti di dichiarazione di morosità, irrogazione di punti di penalizzazione e sino alla revoca della affiliazione;

DELIBERA

- di dare riconoscimento ed attuazione in ambito federale ed a tutti gli effetti delle norme della FIP ai provvedimenti resi dal Presidente della CPCA con cui alla società Assi Basket Ostuni(cod. FIP 012447) è stato ingiunto rispettivamente:
- di pagare al tesserato Marcelletti Francesco euro 7.630,00 oltre interessi ed oltre rimborso della tassa ricorso per euro 500,00 e spese legali per euro 500,00 + IVA e CAP;
- di pagare al Fondo di Fine Rapporto allenatori professionisti di Pallacanestro la somma di euro 441,44 oltre interessi ed oltre rimborso della tassa ricorso per euro 500,00 e spese legali per euro 400,00 + IVA e CAP.

Di avviare l'attuazione dei provvedimenti assegnando alla società Assi Basket Ostuni (cod. FIP 012447) il termine di giorni 30 decorrenti dalla comunicazione della presente per adempiere al pagamento di quanto portato nelle sopra richiamate ingiunzioni del Presidente della CPCA di Legadue con avvertenza che in mancanza verranno adottati tutti i consequenziali provvedimenti di dichiarazione di morosità, irrogazione di punti di penalizzazione sino alla revoca della affiliazione.

DELIBERA N.176/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.13, assunta dal Presidente Federale il 31 luglio 2012, con la quale viene confermata la scissione richiesta dalla Società ASD BASKET FOSSOMBRONE (cod. FIP 000677);

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.13, assunta dal Presidente Federale in data 31 luglio 2012.

DELIBERA N.177/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto l'articolo 5 comma 2 lett. c) del Decreto legislativo 23 luglio 2009, n.242;

visti gli articoli 6 comma 4 lettera h) e 29 comma 2 dello Statuto del CONI;

esaminata la deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n.1197 del 1° agosto 2001, con la quale è stata rilasciata delega alle Federazioni Sportive Nazionali a riconoscere, ai fini sportivi, Società ed Associazioni sportive;

considerato che i documenti e gli statuti inviati dalle Associazioni e dalle Società sotto elencate risultano conformi alle vigenti disposizioni;

ritenuta la richiesta di riconoscimento meritevole di accoglimento;

DELIBERA

il riconoscimento ai fini sportivi delle Associazioni e delle Società di seguito indicate e l'approvazione dei rispettivi statuti:

Cod.	R	P	Descrizione	Indirizzo	Città
052699	EM	PR	PALLACANESTRO RIDERS PARMA AS	VIA VENEZIA 13/1/B	PARMA
052702	PU	FG	A.S.D. BASKET GIALLO AZZURRO	VIA MARIA S.S. AUSILIATRICE 26	CERIGNOLA
052706	SO	PA	STELLA BASKET PALERMO A.S.D.	VIA VILLAGRAZIA N. 54/B	PALERMO

052707	EM	FE	ASD SPARTANS FERRARA BASKET	VIA QUINTAVALLE 6	FERRARA
052710	BA	PZ	ASD LIONS BASKET POTENZA	VIA MAZZINI,69	POTENZA
052715	LA	RM	ASD EUROBK ROMA	VICOLO MONTE DELLE CAPRE 107	ROMA
052716	LO	MI	ASD PALL. MAGENTA	VIA SILVIO PELLICO 25	MAGENTA
052723	EM	BO	IN FIERI A.S.D.	V. CARLO JUSSI 172	SAN LAZZARO DI SAVENA
052737	LO	MI	ASD POLISP. GAREGNANO 1976	VIA SAPRI 83	MILANO
052749	LO	MI	CANEGRATE STREETBALLERS A.S.D	VIA TERNI 4	CANEGRATE
052754	LO	MB	PALL. CONCOREZZO A.S.D.	VIA MILANO 4	CONCOREZZO
052760	PU	BR	A.S.D. CESTISTICA OSTUNI	VIA PIETRO MICCA 4	OSTUNI
052767	CA	KR	V&V BASKET CROTONE	VIA ARGENTINA 44	CROTONE
052770	LA	FR	ALATRI PALLASPICCHI A.S.D.	VIA MONTESECCO 2	ALATRI
052771	LO	MI	STOICA MILANO ASD	VIA CAROLINA INVERNIZIO 7/C	MILANO
052782	CM	NA	A.S.D. PALLACANESTRO AFRAGOLA	VIA MOZZILLO N.16	NAPOLI

DELIBERA N.178/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata l'istanza presentata dalla Società ASD VENARIA BASKETBALL SCHOOL (cod. FIP 046150) iscritta al Campionato U19 Maschile in merito al trasferimento di sede;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.136 del R.O. lettera A;

DELIBERA

di autorizzare il trasferimento di sede richiesto dalla ASD VENARIA BASKETBALL SCHOOL (cod. FIP 046150) da VENARIA REALE a SAN MAURO TORINESE (TO) - 10099 VIA BURGO.

DELIBERA N.179/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata l'istanza presentata dalla Società ASD Araceli Ardens Basket Pd (cod. FIP

003457) iscritta al Campionato Prom. Maschile in merito al trasferimento di sede;

rilevata

la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.136 del R.O. lettera A;

DELIBERA

di autorizzare il trasferimento di sede richiesto dalla ASD Araceli Ardens Basket Pd (cod. FIP 003457) da VICENZA a PADOVA (PD) - 35100 VIA VESCOVADO 62.

DELIBERA N.180/2012

Il Consiglio Federale,

visti

lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata

l'istanza presentata dalla Società A.S.D. S.C. CITTA' DEI RAGAZZI (cod. FIP 046068) iscritta al campionato U19 Mas e dalla Società VIRTUS PRAENESTE A.DIL. (cod. FIP 051667) iscritta al campionato di Serie DNC, in merito al trasferimento di sede;

rilevata

la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 136 del R.O. lettera A;

DELIBERA

di autorizzare il trasferimento di sede richiesto dalla A.S.D. S.C. CITTA' DEI RAGAZZI (cod. FIP 046068) da PIEDIMONTE MATESE a TELESE TERME(BN) - 82037 Corso Trieste n° 15;

di autorizzare il trasferimento di sede richiesto dalla VIRTUS PRAENESTE A.DIL.(cod. FIP 051667) da PALESTRINA(RM) a FABRIANO – via Nenni n.17

DELIBERA N.181/2012

Il Consiglio federale,

visti

lo Statuto e i Regolamenti federali;

vista la delibera n.9, assunta dal Presidente federale il 27 luglio 2012, con la quale ha stabilito di considerare, per il solo anno sportivo 2012/2013 e solo in caso di tesseramento per la Società A.S.D. Orlandina Basket 1978 (cod. FIP 050009), l'atleta Marco Caprari tesserato per cinque stagioni non continuative per i soli fini previsti dalla casistica indicata nelle Disposizioni Organizzative Annuali 2012/2013;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.9 assunta dal Presidente federale il 27 luglio 2012.

DELIBERA N.182/2012

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

vista la delibera n.20, assunta dal Presidente federale il 6 settembre 2012, con la quale è stato autorizzato, in deroga all'art.10 del Regolamento Esecutivo – Tesseramento, il tesseramento per Campionati nazionali dilettantistici dell'atleta Ragazzini Andrea;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.20 assunta dal Presidente federale il 6 settembre 2012.

DELIBERA N.183/2012

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

vista la delibera n.21, assunta dal Presidente federale il 6 settembre 2012, con la quale sono stati modificati i testi degli articoli del TITOLO I del Regolamento Organico;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.21 assunta dal Presidente federale il 6 settembre 2012 con l'integrazione del testo dell'articolo 17 comma 4, 23bis comma 1 e 2 e 32bis comma 1 e 2.

DELIBERA N.184/2012

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

vista la delibera n.22, assunta dal Presidente federale il 6 settembre 2012, con la quale sono stati modificati i testi dei Regolamenti per l'elezione dei delegati all'Assemblea per tutte le categorie previste dallo Statuto federale;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.22 assunta dal Presidente federale il 6 settembre 2012.

DELIBERA N.185/2012

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

visto il testo dello Statuto federale come modificato dall'Assemblea Generale FIP in occasione della riunione del 23 giugno 2012;

viste le osservazioni dell'Ufficio Direzione Affari Legali – Supporto Conformità Statuti e Regolamenti del CONI, inviate con nota del 30 luglio 2012 (prot. n.457);

visto l'articolo 69, comma 8 dello Statuto federale;

considerate le proposte di modifica degli articoli 3, 4, 11, 13, 14, 16, 21, 32, 33, 35, 39, 48, 50, 54, 55 e 56 dello Statuto federale formulate dalla Commissione Carte Federali;

ritenute le proposte meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

di modificare gli articoli 3, 4, 11, 13, 14, 16, 21, 32, 33, 35, 39, 48, 50, 54, 55 e 56 dello Statuto federale come segue:

Art. 3 - Diritti ed obblighi degli affiliati e tesserati

[1] OMISSIS

[2] OMISSIS

[3] OMISSIS

[4] OMISSIS

[5] OMISSIS

[6] OMISSIS

[7] OMISSIS

[8] OMISSIS

[9] Gli atleti selezionati per le rappresentative **nazionali federali** devono rispondere alle convocazioni e mettersi a disposizione della Federazione, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.

Art. 4 – Ammissione e cessazione di appartenenza alla F.I.P.

- [1] OMISSIS
- [2] OMISSIS
- [3] OMISSIS
- [4] OMISSIS
- [5] OMISSIS
- [6] OMISSIS
- [7] OMISSIS
- [8] OMISSIS
- [9] OMISSIS

[10] E' fatto divieto di tesserarsi per un periodo di 10 anni per coloro che si siano sottratti volontariamente, con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento **ai procedimenti disciplinari instaurati a loro carico** o alla esecuzione delle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria Generale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. Il tesseramento dei soggetti di cui al presente comma è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.

Art. 11 - Incompatibilità

- [1] OMISSIS
- [2] OMISSIS
- [3] OMISSIS
- [4] OMISSIS
- [5] OMISSIS
- [6] OMISSIS
- [7] OMISSIS
- [8] OMISSIS
- [9] OMISSIS
- [10] OMISSIS

[11] ~~I Regolamenti federali disciplinano le modalità ed i limiti di eventuali altri casi di incompatibilità non esclusività tra le singole modalità di tesseramento federale limitatamente alle specifiche attività di settore.~~

Art. 13 – Elezione delle cariche

[1] Le elezioni delle cariche federali centrali e territoriali avvengono, sulle candidature ammesse, separatamente per ciascuna di esse, con votazione contemporanea e con le modalità previste ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo, mediante schede con voto espresso segretamente e con pubblico scrutinio. La proclamazione degli eletti è effettuata dal presidente dell'Assemblea, su rapporto della Commissione Scrutinio, per quanto riguarda la votazione del Presidente, dei Consiglieri Federali in rappresentanza delle Affiliate e del **Presidente del** Collegio dei Revisori dei Conti. Il Presidente dell'Assemblea proclama, altresì, il risultato delle elezioni svoltesi nelle Assemblee di categoria per i Consiglieri Federali in rappresentanza degli atleti e dei tecnici.

[2] OMISSIS

[3] L'elezione del Presidente federale avviene a maggioranza assoluta **dei voti dei presenti,** ~~con la metà più uno dei voti dei delegati eletti ed ammessi all'Assemblea Generale dalla Commissione Verifica dei Poteri.~~ Qualora nessuno dei candidati abbia riportato la maggioranza richiesta, si procederà a ballottaggio fra i due candidati che risultino ai primi due posti della graduatoria dei voti. Colui che nella successiva votazione avrà riportato la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, sarà proclamato Presidente. In caso di parità di

voti fra i due candidati ammessi al ballottaggio, si procederà ad una nuova votazione. **In caso di ulteriore parità, sarà eletto il più anziano di età.**

- [4] OMISSIS
- [5] OMISSIS
- [6] OMISSIS
- [7] OMISSIS
- [8] OMISSIS

Art. 14 - Dimissioni, impedimenti e decadenza

- [1] OMISSIS
- [2] OMISSIS
- [3] OMISSIS
- [4] OMISSIS
- [5] OMISSIS
- [6] OMISSIS
- [7] OMISSIS
- [8] OMISSIS
- [9] OMISSIS
- [10] OMISSIS
- [11] OMISSIS
- [12] OMISSIS
- [13] OMISSIS
- [14] Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, nel caso di cessazione dalla carica, **sarà sostituito dal primo dei non eletti analogamente a quanto previsto per tutti i membri del Consiglio federale è sostituito secondo la graduatoria promulgata dalla Assemblea.**
- [15] OMISSIS

Art. 16 – Costituzione e convocazione dell'Assemblea Generale

- [1] OMISSIS
- [2] OMISSIS
- [3] OMISSIS
- [4] OMISSIS
- [5] OMISSIS
- [6] OMISSIS
- [7] La convocazione è firmata dal Presidente federale o da chi ne fa le veci. Fra la data di effettiva spedizione **via posta elettronica federale** della convocazione e la data fissata per lo svolgimento devono intercorrere almeno 30 (trenta) giorni.
- [8] OMISSIS

Art. 21 – Determinazione dei delegati e diritto di voto delle Affiliate

- [1] Al fine di determinare il numero dei delegati da eleggere per l'Assemblea Generale, spetta un voto di base ad ogni Affiliata da almeno dodici mesi la quale, nel corso dell'anno sportivo (01/07-30/06) precedente quello della convocazione della Assemblea Generale, abbia svolto, con carattere continuativo, attività federale portandola regolarmente a termine **ed a condizione che alla data di convocazione dell'Assemblea partecipi alla attività sportiva federale.**
- [2] OMISSIS
- [3] OMISSIS

Art. 32 - Compiti del Consiglio federale

[1] OMISSIS

[2] Il Consiglio Federale, in particolare:

- a) approva, entro il 30 novembre di ogni anno solare, il budget federale, previa definizione delle linee guida;
- b) approva entro il 30 novembre di ogni anno solare le eventuali variazioni al budget;
- c) approva, entro il 30 aprile di ogni anno solare, il bilancio di esercizio;
- d) interpreta ed attua le direttive dell'Assemblea Generale;
- e) nella prima riunione successiva alle elezioni elegge nel suo seno i due Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie, scegliendoli tra tutti i Consiglieri federali eletti dalla Assemblea Generale;
- f) verifica la corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo presentato dal Presidente federale;
- g) valuta i risultati sportivi conseguiti;
- h) vigila sul buon andamento della gestione federale;
- i) nomina, su proposta del Presidente federale, le cariche federali non elettive;
- j) delibera tutti i Regolamenti per l'attuazione del presente Statuto che assieme al Regolamento di Giustizia e a quello antidoping sono trasmessi alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. per l'approvazione ai fini sportivi;
- k) delibera eventuali modifiche ai Regolamenti di cui alla precedente lettera j), le quali modifiche avranno sempre e comunque effetto dall'anno sportivo successivo alla data di deliberazione. Le disposizioni regolamentari modificate in attuazione di specifiche norme di legge e dal C.O.N.I. entrano in vigore con effetto immediato;
- l) **può concedere l'amnistia e l'indulto prefissandone secondo i limiti previsti dal Regolamento di Giustizia delibera, in occasioni eccezionali, provvedimenti di clemenza estintivi delle infrazioni disciplinari, anche limitatamente alle sanzioni; possono essere esclusi dai provvedimenti di clemenza specifiche infrazioni di particolare gravità;**
- m) delibera in merito alla determinazione delle regole relative all'organizzazione dei Campionati, ivi compresi i meccanismi di promozione e retrocessione;
- n) delibera altresì, l'attribuzione, sulla base di considerazioni di merito sportivo, di un titolo o la partecipazione ad un Campionato di una o più Affiliate in luogo di quella destinataria di una sanzione sportiva, da parte del Giudice, che ne ha comportato la perdita;
- o) delibera in merito allo svincolo degli atleti;
- p) determina i modi di pubblicità dei provvedimenti e dell'attività federale, secondo criteri di economicità e tenendo anche conto degli eventuali progressi tecnologici;
- q) realizza i fini di cui all'art. 1 del presente Statuto;
- r) delibera, su proposta del Consiglio Direttivo Regionale di competenza, l'assegnazione ai Comitati Provinciali dell'Ufficio Tecnico per la gestione dei Campionati;
- s) definisce il sistema di deleghe centrale e territoriale, riferito anche alla gestione dei processi di acquisto e spesa a livello centrale e territoriale nel rispetto delle norme del presente Statuto e approva il regolamento di Amministrazione e Contabilità della FIP proposto dal Segretario Generale;
- t) vigila sull'osservanza dello Statuto e delle norme federali;
- u) delibera sulle domande di nuova affiliazione delle Affiliate **e degli Organismi sportivi**, procedendo al loro riconoscimento ai fini sportivi, se a ciò delegato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. Contro il diniego o la revoca dell'affiliazione è ammesso ricorso alla Giunta Nazionale del C.O.N.I., ai sensi dell'art. 7 dello Statuto C.O.N.I.;
- v) provvede alla nomina ed alla revoca dei Delegati Regionali e Provinciali;

- w) nomina e revoca Commissioni e Commissari, determinandone le rispettive competenze;
- x) definisce le linee guida dei progetti da realizzare su tutto il territorio nazionale con il coinvolgimento, anche economico, dei Comitati Territoriali, verificandone l'uniforme applicazione;
- y) vigila sui Comitati Territoriali, sulla base del piano di "audit" predisposto annualmente dal Segretario Generale;
- z) approva il budget sezionale annuale, le sue variazioni e il bilancio d'esercizio sezionale dei Comitati Territoriali dotati di autonomia amministrativo - contabile;
- aa) determina i fondi da attribuire agli Organi Territoriali anche con vincolo di destinazione per assolvere ai loro compiti;
- bb) esercita il controllo di legittimità sulle deliberazioni assunte dalle Assemblee Territoriali per l'elezione dei componenti dei propri Organi direttivi;
- cc) provvede, per accertate gravi responsabilità di gestione ed amministrative, per gravi violazioni all'ordinamento sportivo o in caso di constatata impossibilità di funzionamento, allo scioglimento dei Comitati Territoriali, nominando un Commissario straordinario che dovrà provvedere a celebrare l'Assemblea Straordinaria entro 90 (novanta) giorni;
- dd) promuove la diffusione dello sport della pallacanestro a livello scolastico anche attraverso l'organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento riservati a docenti di ogni ordine e grado;
- ee) in caso di mancata ratifica dei provvedimenti assunti dal Presidente federale delibera in merito agli effetti che ne derivano;
- ff) delibera su quant'altro non previsto nel presente articolo, nel rispetto dei principi generali dello Statuto e delle sfere di competenza degli altri Organi.

- [3] OMISSIS
- [4] OMISSIS
- [5] OMISSIS
- [6] OMISSIS

Art. 33 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

- [1] OMISSIS
- [2] Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale mentre gli altri due componenti effettivi e i supplenti sono nominati dal C.O.N.I. comunque in conformità alla normativa vigente. **Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, nel caso di cessazione della carica, sarà sostituito dal primo dei non eletti analogamente a quanto previsto per tutti i membri del Consiglio federale.**

- [3] Per essere eletti a Presidente ~~e-supplente~~ del Collegio dei Revisori dei Conti bisogna presentare regolare candidatura ai sensi dell'art. 12 del presente Statuto.

- [4] OMISSIS
- [5] OMISSIS
- [6] OMISSIS
- [7] OMISSIS
- [8] OMISSIS
- [9] OMISSIS
- [10] OMISSIS

Art. 35 - I Comitati Regionali

- [1] I Comitati Regionali sono costituiti in tutte le Regioni, e nelle Province a regime autonomo di Bolzano e Trento e nella Valle D'Aosta, quando le Affiliate con diritto di voto siano almeno 20 nell'intera Regione al 30 giugno antecedente l'Assemblea elettiva.
- [2] OMISSIS
- [3] OMISSIS
- [4] OMISSIS
- [5] OMISSIS
- [6] OMISSIS
- [7] OMISSIS
- [8] OMISSIS
- [9] OMISSIS
- [10] OMISSIS
- [11] OMISSIS

Art. 39 - Il Delegato Regionale

- [1] Il Delegato Regionale:
- a) rappresenta, ai soli fini sportivi, la Federazione nella sua Regione;
 - b) è dotato di autonomia gestionale, sportiva ed amministrativo-contabile nel rispetto delle norme federali, nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità della F.I.P., nel sistema di deleghe definito dal Consiglio federale e nelle procedure e circolari emanate dal Segretario Generale;
 - c) risponde direttamente al Presidente federale e al Consiglio federale sulla gestione ed amministrazione della Regione che rappresenta;
 - ~~d) risponde all'Assemblea Regionale sul funzionamento della Regione che rappresenta.~~

Art. 48 – Principi generali della giustizia federale

- [1] OMISSIS
- [2] OMISSIS
- [3] OMISSIS
- [4] OMISSIS
- [5] OMISSIS
- [6] OMISSIS
- [7] OMISSIS
- [8] OMISSIS
- [9] OMISSIS
- [10] OMISSIS
- [11] OMISSIS
- [12] OMISSIS
- [13] OMISSIS
- [14] OMISSIS
- [15] OMISSIS
- [16] OMISSIS
- [17] OMISSIS
- [18] OMISSIS
- [19] OMISSIS
- [20] OMISSIS
- [21] Le decisioni definitive assunte dagli Organi di giustizia sono trasmesse al C.O.N.I. per l'inserimento nel registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo **istituito**

presso il CONI, secondo le modalità contenute nell'apposito regolamento adottato dalla Giunta Nazionale del CONI.

Art. 50 - Clausola compromissoria

[1] OMISSIS

[2] OMISSIS

[3] OMISSIS

[4] **L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.**

Art. 54 - La Corte federale

[1] OMISSIS

[2] OMISSIS

[3] OMISSIS

[4] OMISSIS

[5] OMISSIS

[6] OMISSIS

[7] OMISSIS

[8] OMISSIS

[9] Fatto salvo il precedente art.52, Le deliberazioni della Corte federale, nelle materie ad essa attribuite, non sono appellabili e vincolano gli Organi federali, le Affiliate e i tesserati.

[10] OMISSIS

[11] OMISSIS

Art. 55 - La Commissione Giudicante Nazionale (C.G.N.)

[1] OMISSIS

[2] OMISSIS

[3] OMISSIS

[4] OMISSIS

[5] OMISSIS

[6] OMISSIS

[7] OMISSIS

[8] OMISSIS

[9] La C.G.N., in composizione collegiale, è competente, in materia contenziosa, a decidere i reclami di primo grado relativi ai Campionati che non siano amministrati dagli Uffici Tecnici Regionali e Provinciali, avverso:

a) violazione, mancanza o irregolarità delle attrezzature indispensabili prima dell'inizio della gara;

b) irregolarità ed impraticabilità dei campi di gioco e delle loro attrezzature;

c) posizione irregolare del giocatore od allenatore;

d) sulle decisioni in tema di riconoscimento delle cause di forza maggiore.

[10] La C.G.N., in composizione collegiale, è altresì competente, in materia contenziosa, a decidere in secondo grado i reclami di cui al precedente comma, **relativi a gare la cui omologazione debba essere effettuata in loco, nei casi previsti dal Regolamento di Giustizia nei casi previsti dal comma 3 del presente articolo.**

[11] OMISSIS

[12] OMISSIS

OMISSIS

Art. 56 - Il Giudice Sportivo Nazionale (G.S.N.)

[1] OMISSIS

[2] Il G.S.N. è competente:

- a) ad omologare le gare dei Campionati o Tornei disputati nell'ambito della propria giurisdizione;
- b) ad adottare tutti i provvedimenti disciplinari, sia nei confronti delle Affiliate che dei tesserati, previsti dal Regolamento di Giustizia e, specificatamente, per quanto riguarda le infrazioni, con l'esclusione dei provvedimenti di radiazione che sono di competenza della C.G.N.;
- c) ad adottare, in materia contenziosa, nei casi previsti dall'art. 55 comma 3, la decisione in primo grado sui seguenti reclami:
 - 1) violazione, mancanza o irregolarità delle attrezzature indispensabili prima dell'inizio della gara;
 - 2) irregolarità ed impraticabilità dei campi di gioco e delle loro attrezzature;
 - 3) posizione irregolare del giocatore od allenatore;
 - 4) sulle decisioni in tema di riconoscimento delle cause di forza maggiore.

[3] OMISSIS

DELIBERA N.186/2012

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n.6, assunta in occasione della riunione del 14 luglio 2012, con la quale è stato conferito mandato alla Commissione Carte Federali al fine predisporre un progetto di riforma degli atti modificativi delle Affiliate codificati dal Regolamento Organico da sottoporre all'attenzione del Consiglio federale in occasione della prima riunione utile;
- sentita la relazione del Presidente della Commissione Carte federali con la quale espone la proposta agli atti della riunione odierna;
- considerate l'osservazione del consigliere Barnaba con la quale propone di abrogare le parole "*che disputi le partite nel medesimo impianto di gioco*" previste all'art.136 A, comma 4 R.O.;
- considerato altresì che il consigliere Del Franco ha proposto di non prevedere alcun limite territoriale per i trasferimenti di sede delle Affiliate partecipanti ai Campionati di Divisione Nazionale A e B e A1 e A2 femminile e di prevedere i limiti delle Macroregioni per i soli Campionati di Divisione Nazionale C e A3 femminile;
- valutata la proposta del consigliere Cassì con la quale chiede che gli atleti senior tesserati a favore di Affiliata che richiedano il trasferimento di sede possano formulare eventuale di svincolo all'attenzione della Commissione Tesseramento;

DELIBERA

- di stabilire che l'articolo 135 del Regolamento Organico sia applicabile esclusivamente ad Affiliate partecipanti ai Campionati regionali o professionistici;
- di abrogare gli articoli 135bis e 135ter del Regolamento Organico;
- di modificare, con effetto immediato, l'articolo 136 del Regolamento Organico come segue:

Art.136 - Trasferimento di sede o di attività (Del. n.110 C.F. 27/10/2001 – Del. n.146 C.F. 14/12/2002 – Del. n.6 C.F. 25/07/2003 – Del. n.334 C.F. 16-17/04/2004- Del. n.400 C.F. 29-30/04/2005 – Del. n.148 C.F. 21-22/10/2005 – Del. n.235 C.F. 10/02/2007 - Del. n.308 C.F. 4-5/05/2007 – Del. n.6 C.F. 26/07/2007 – Del. n.11 C.F. 17/07/2010 – del. n.464 C.F. 11/06/2011)

A) TRASFERIMENTO DI SEDE

[1] Le Affiliate partecipanti ai Campionati federali possono presentare istanza motivata al Consiglio federale per ottenere il trasferimento di sede nei seguenti casi:

- a) ~~manca~~ mancanza di un adeguato impianto di gioco;
- b) ~~per poter svolgere idonea azione promozionale.~~

Per i Campionati nazionali di Divisione Nazionale C e A3 femminile non professionistici maschili e femminili può essere richiesto il trasferimento di sede esclusivamente all'interno delle 3 (tre) macro - regioni (Gruppi) o Province limitrofe alla macro - regione che di seguito riportiamo:

Gruppo A: Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Piemonte, Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta;

Gruppo B: Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Sardegna e Lazio;

Gruppo C: Campania, Puglia, Basilicata, Molise, Abruzzo, Sicilia e Calabria.

Le Affiliate partecipanti ai Campionati regionali di Serie C/2, Serie D e B femminile possono richiedere il trasferimento di sede esclusivamente all'interno della propria Regione.

[2] L'Affiliata interessata dovrà presentare la seguente documentazione:

- a) motivata istanza al Consiglio federale presentata entro il termine annualmente stabilito nelle Disposizioni Organizzative Annuali;
- b) verbale di Assemblea dei soci;
- c) pareri dei Comitati Regionali interessati;
- d) certificazione di disponibilità di un adeguato impianto, presso la nuova sede, rilasciata dall'ente proprietario o dall'ente gestore;

~~Il contributo d'istituto sarà calcolato a debito della Affiliata richiedente.~~

[3] **L'Ufficio Tesseramento Nazionale scioglierà il vincolo degli atleti di categoria giovanile dell'Affiliata che effettua il trasferimento di sede stabilendola in un'altra Provincia. Gli atleti di categoria senior possono richiedere lo svincolo presentando istanza alla Commissione Tesseramento.**

[4] Non è possibile richiedere il trasferimento di sede presso un Comune in cui vi sia un'Affiliata partecipante allo stesso Campionato ~~che disputi le partite nel medesimo impianto di gioco.~~

[5] E' facoltà del Consiglio federale fornire o meno l'autorizzazione specificando le motivazioni in caso di rifiuto.

~~[6] Nel caso in cui una Affiliata abbia ottenuto il trasferimento di sede, potrà richiedere l'autorizzazione ad un successivo trasferimento trascorse tre stagioni sportive, fatta eccezione per le Affiliata che chiedono di ritornare nella sede originaria.~~

[6] L'Affiliata che usufruisce del trasferimento di sede può richiedere anche il cambio di denominazione sociale, presentando l'istanza integrata con quanto disposto dall'art. 141 R.O.

- [7] Non è possibile richiedere l'istanza di ripescaggio in categorie superiori, nella stessa stagione sportiva in cui è effettuato il trasferimento di sede.
- [8] **Non è possibile richiedere il trasferimento di sede presso un Comune in cui vi sia la sede di un'Affiliata cui sia stata dichiarata la morosità dal Consiglio federale.**
- [9] **Non è possibile richiedere il trasferimento di sede presso un Comune in cui vi sia stata la sede di una Società non riaffiliata nelle ultime tre stagioni sportive cui sia stata dichiarata la morosità dal Consiglio federale.**
- [10] **Qualora non sia prevista una diversa modalità da eventuali convenzioni tra la FIP e una Lega professionistica riconosciuta, le Affiliate partecipanti ad un Campionato professionistico dovranno attenersi alle norme del presente articolo.**

B) TRASFERIMENTO PROVVISORIO DI ATTIVITÀ

- [1] È consentito il trasferimento di attività unicamente in caso di dimostrata ~~indisponibilità~~ **impossibilità** di poter usufruire di un adeguato impianto sportivo nel Comune in cui ha sede la Affiliata.
- È consentito trasferire l'attività nell'ambito della stessa Provincia oppure entro 40 chilometri dalla sede.
- [2] La Affiliata interessata dovrà presentare domanda al Settore Agonistico allegando la seguente documentazione:
- a) motivata istanza;
 - b) parere favorevole del Comitato Regionale competente;
 - c) attestato di disponibilità di un adeguato impianto, in cui si intende svolgere l'attività, rilasciato dall'ente proprietario o dall'ente gestore.
- [3] Il Settore Agonistico, verificata la documentazione prodotta, ed accertata la regolarità, autorizza il trasferimento provvisorio di attività riguardante le Affiliate partecipanti ai Campionati nazionali. Il provvedimento di approvazione o diniego emesso dal Settore Agonistico non è soggetto ad impugnazione.
- Le Affiliate partecipanti ai Campionati regionali e provinciali dovranno rivolgere la domanda al Comitato Regionale competente che delibererà in merito dandone comunicazione al Settore Agonistico.
- ~~[4] Il contributo d'istituto per il trasferimento di attività nazionale e/o regionale sarà calcolato a debito della Affiliata richiedente.~~
- ~~[5] Le Affiliate partecipanti ai Campionati giovanili possono trasferire l'attività dandone tempestiva comunicazione all'organo federale competente.~~

DELIBERA N.187/2012

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- vista l'istanza avanzata dal Presidente del Comitato Regionale Veneto con la quale propone che venga autorizzata la possibilità, per i soli Campionati giovanili, di esibire in occasione del riconoscimento degli/delle atleti/e le fotocopie dei documenti d'identità autenticate dal Legale Rappresentante della Società;
- preso atto della proposta del Presidente del Settore Giovanile Minibasket e Scuola con la quale chiede di poter prevedere anche per gli iscritti minibasket la possibilità di esibire le

fotocopie dei documenti di identità autenticata dal Dirigente responsabile del rispettivo centro;

ritenute le proposte meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

- di autorizzare le Affiliate, per i soli Campionati giovanili, ad esibire in occasione del riconoscimento degli atleti/e le fotocopie dei documenti d'identità autenticata dal Legale Rappresentante dell'Affiliata;
- di autorizzare i Centri Minibasket ad esibire in occasione del riconoscimento degli iscritti le fotocopie dei documenti d'identità autenticata dal proprio Dirigente responsabile.

DELIBERA N.188/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista l'istanza avanzata in data 29 agosto 2012 dal sig. Flego Alessandro nato a Monza il 10 febbraio 1978, con la quale richiede, in deroga all'articolo 10 del Regolamento Esecutivo – Tesseramento, il proprio tesseramento nazionale per la Società Pallacanestro Aurora Desio 94 partecipante al Campionato di Divisione Nazionale C;

vista l'istanza avanzata in data 12 settembre 2012 dal sig. Grillo Walter nato a Siracusa il 12 giugno 1991, con la quale richiede, in deroga all'articolo 10 del Regolamento Esecutivo – Tesseramento, il proprio tesseramento nazionale per la Società Pallacanestro Aurora Desio 94 partecipante al Campionato di Divisione Nazionale C;

preso atto che entrambi gli atleti hanno iniziato a giocare a pallacanestro tesserandosi per la FIP all'età di 18 anni l'atleta Flego e di 17 anni l'atleta Grillo e che pertanto non hanno potuto svolgere i 4 anni di attività giovanile richiesti dall'articolo 10 del Regolamento Esecutivo - Tesseramento, necessari a consentire il tesseramento degli stessi per Società partecipanti a Campionati nazionali dilettantistici;

considerato che gli atleti non sono mai stati tesserati per Federazione Straniera di Pallacanestro, sono nati, e da sempre, residenti in Italia;

ritenute le istanze meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

di autorizzare, in deroga all'articolo 10 del Regolamento Esecutivo – Tesseramento, il tesseramento per Campionati nazionali dilettantistici degli atleti Flego Alessandro e Grillo Walter.

DELIBERA N.189/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista l'istanza presentata dalla Società Pallacanestro Teate SSD arl (cod. FIP 043023) volta ad ottenere il riconoscimento per l'atleta Gialloredo Fabrizio, nato a Chieti l'1 settembre 1987, dello status di atleta "fidelizzato" in deroga a quanto stabilito dalle Disposizioni Organizzative Annuali 2012/2013 per il Campionato DNA;

letta la relazione agli atti del Consiglio Federale;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di accogliere l'istanza e considerare l'atleta Gialloredo Fabrizio, atleta "fidelizzato" per la Società Pallacanestro Teate SSD arl (cod. FIP 043023).

DELIBERA N.190/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista l'istanza presentata dalla Società S.S.D. Olimpia Matera Srl (cod. FIP 052442) volta ad ottenere il riconoscimento per l'atleta Giuffrida Antonio, nato a Siracusa (SR) il 30 aprile 1974, dello status di atleta "fidelizzato" secondo quanto stabilito dalle Disposizioni Organizzative Annuali 2012/2013 per il Campionato DNA;

letta la relazione agli atti del Consiglio Federale;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di accogliere l'istanza e considerare l'atleta Giuffrida Antonio, atleta "fidelizzato" per la Società S.S.D. Olimpia Matera Srl (cod. FIP 052442).

DELIBERA N.191/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto l'articolo 1 dello Statuto federale nel quale si prevede che la FIP espleta i suoi fini istituzionali anche nel rispetto delle disposizioni e dei regolamenti della FIBA;

visto il nuovo Regolamento Tecnico approvato dal Central Board della FIBA il 29 aprile 2012;

DELIBERA

di recepire il nuovo Regolamento tecnico della Pallacanestro approvato dal Central Board della FIBA il 29 aprile 2012 come riportato in allegato.

DELIBERA N.192/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

considerato il comma 21 dell'art.24 del Regolamento Esecutivo – settore professionistico;

ravvisato l'obbligo di fissare la misura dei parametri di riferimento per i controlli economici finanziari per l'anno sportivo 2012/2013;

esaminata la proposta presentata in merito dalla Com.Te.C.;

ritenuta la stessa meritevole di accoglimento;

acquisito il parere favorevole delle Leghe professionistiche;

DELIBERA

- di fissare, per l'anno sportivo 2012/2013, secondo quanto stabilito dall'art.24 del R.E. – settore professionistico, la misura dei parametri ivi previsti nonché le date di deposito dei documenti presso la F.I.P. Com.Te.C., con le seguenti modalità:

1. 16 novembre 2012

- Pagamento di Emolumenti, Contributi Enpals, Ritenute IRE ed al Fondo Fine Rapporto riferiti per competenza al trimestre luglio, settembre 2012.
- Invio del prospetto Ricavi/Indebitamento/Patrimonio Netto e Patrimonio Netto/Diritti pluriennali predisposti alla data del 30/09/2012, dal quale si evinca un coefficiente non inferiore a 2,0 per le Società di Serie A e di 1,7 per le Società di Legadue, nel rapporto tra Ricavi e Indebitamento e 0,50 tra Patrimonio Netto e Diritti Pluriennali.
- Invio della dichiarazione di avvenuto pagamento di Emolumenti, Contributi Enpals, Ritenute IRE ed al Fondo Fine Rapporto riferiti per competenza ai mesi luglio, agosto e settembre 2012. Tale documento dovrà essere correlato da apposite quietanze di pagamento (modelli F/24).

2. 14 dicembre 2012

- Per le Società che hanno chiuso l'esercizio al 30/06/2012 invio di copia del bilancio annuale **redatto obbligatoriamente in forma ordinaria**, unitamente:
 - a) alla relazione sulla gestione
 - b) alla relazione del Collegio Sindacale
 - c) al verbale di approvazione
 - d) alla dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta dal Legale rappresentante e dal Presidente del Collegio Sindacale.

- Per le Società che hanno chiuso il bilancio al 31/12/2011 invio di copia del bilancio Semestrale al 30/06/2012 **redatto obbligatoriamente in forma ordinaria** contenente le informazioni previste nell'art. 25 del Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico F.I.P.

3. 18 febbraio 2013

- Pagamento di Emolumenti, Contributi Enpals, Ritenute IRE ed al Fondo Fine Rapporto riferiti per competenza al trimestre ottobre, dicembre 2012.
- Invio del prospetto Ricavi/Indebitamento/Patrimonio Netto e Patrimonio Netto/predisposti alla data del 31/12/2012 dal quale si evinca un coefficiente non inferiore a 2,0 per le Società di Serie A e di 1,7 per le Società di Legadue, nel rapporto tra Ricavi e Indebitamento e 0,50 tra Patrimonio Netto e Diritti Pluriennali.
- Invio della dichiarazione di avvenuto pagamento di Emolumenti, Contributi Enpals, Ritenute IRE ed al Fondo Fine Rapporto riferiti per competenza al trimestre ottobre dicembre 2012. Tale documento dovrà essere correlato da apposite quietanze di pagamento (modelli F/24).
- Per le Società che hanno chiuso il bilancio al 30/06/2012 invio di copia del bilancio Semestrale al 31/12/2012 **redatto obbligatoriamente in forma ordinaria** contenente le informazioni previste nell'art. 25 del Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico F.I.P.

4. 16 maggio 2013

- Pagamento di Emolumenti, Contributi Enpals, Ritenute IRE ed al Fondo Fine Rapporto riferiti per competenza al trimestre gennaio, marzo 2013.
- Invio del prospetto Ricavi/Indebitamento/Patrimonio Netto e Patrimonio Netto/Diritti Pluriennali predisposti alla data del 31/03/2012 dal quale si evinca un coefficiente non inferiore a 2,0 per le Società di Serie A e di 1,7 per le Società di Legadue, nel rapporto tra Ricavi e Indebitamento e 0,50 tra Patrimonio Netto e Diritti Pluriennali.
- Invio della dichiarazione di avvenuto pagamento di Emolumenti, Contributi Enpals, Ritenute IRE ed al Fondo Fine Rapporto riferiti per competenza ai mesi gennaio febbraio marzo 2012. Tale documento dovrà essere correlato da apposite quietanze di pagamento (modelli F/24).

5. Ammissione ai campionati

- Gli adempimenti connessi alla permanenza ed ammissione ai rispettivi campionati professionistici saranno fissati con apposita delibera del Consiglio Federale.

6. 6 settembre 2013 per le sole Società professionistiche di Serie A

- Pagamento di Emolumenti, Contributi Enpals, Ritenute IRE ed al Fondo Fine Rapporto riferiti per competenza al trimestre aprile, giugno 2013.
- Invio del prospetto Ricavi/Indebitamento/Patrimonio Netto e Patrimonio Netto/Diritti Pluriennali predisposti alla data del 30/06/2012 dal quale si evinca un coefficiente non inferiore a 2,0 nel rapporto tra Ricavi e Indebitamento e 0,50 tra Patrimonio Netto e Diritti Pluriennali.
- Invio della dichiarazione di avvenuto pagamento di Emolumenti, Contributi Enpals, Ritenute IRE ed al Fondo Fine Rapporto riferiti per competenza al trimestre aprile, giugno 2012.

Ai fini del calcolo dei parametri si precisa comunque che:

- l'indebitamento complessivo alle sopra citate date di riferimento, non dovrà comunque essere superiore del 10% rispetto a quella esposto alla data del 30 giugno 2012.
- Il calcolo di eccedenza d'indebitamento rispetto all'anno precedente non viene applicato a condizione che:
 - a. Il rapporto tra l'indebitamento e il Patrimonio Netto calcolato alla medesima evidenzi un coefficiente non superiore a 4.
 - b. che presentano un indebitamento complessivo, alle date di riferimento dei parametri trimestrali, non superiore ad Euro 600.000,00 per Serie A ed Euro 350.000,00 per Legadue.
 - c. Il parametro R/I evidenzi un coefficiente superiore a 10.
- Per le Società che nella stagione sportiva 2011/2012 hanno disputato un campionato non professionistico ed erano costituite in forma dilettantistica, ai fini del calcolo del parametro, potranno utilizzare i ricavi di competenza del periodo aumentati del 20% e l'indebitamento risultante alle varie scadenze trimestrali.

Con riferimento agli adempimenti previsti a carico delle Società di Legadue si precisa che il presente documento potrà essere oggetto di modifica in virtù di eventuali disposizioni transitorie contenute nel nuovo Regolamento previsto nella riforma del secondo Campionato Nazionale Dilettanti.

DELIBERA N.193/2012

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- viste le Disposizioni Organizzative Annuali – Settore Professionistico a.s. 2012/2013 in cui si prevede che *"Ciascuna Società potrà disporre al massimo di sei visti di ingresso per lavoro subordinato sport. La FIP si impegna a richiedere al CONI la disponibilità a rilasciare a ciascun Club di Serie A un settimo visto di ingresso per lavoro subordinato sport"*;
- letta la comunicazione del Presidente della Lega Basket Serie A con la quale, il 28 agosto 2012, comunica che l'Assemblea delle Società di Lega ha deliberato di richiedere alla FIP che le società che utilizzano la formula di iscrizione a referto del 3+4+5 possano usufruire di 8 visti a disposizione e le società che utilizzano la formula di iscrizione a referto del 5+5 possano usufruire di 6 visti a disposizione;
- ritenuto che, fermo restando il numero totale di 112 visti assegnati alle società partecipanti al Campionato di Serie A, la proposta avanzata quale espressione delle società interessate possa essere accolta;
- vista altresì la propria delibera n.544, assunta nella riunione del 9 giugno 2012, con la quale è stato stabilito di avviare, in collaborazione con la Lega Basket Serie A, la valutazione degli accordi di partenariato in essere tra la UE e i Paesi extraeuropei al fine di verificare quali atleti provenienti da tali Paesi possano essere iscritti a referto

di gara come comunitari ferme restando le norme che regolano l'ingresso in Italia di detti atleti e il loro tesseramento professionistico;

letta la nota della Lega Basket Serie A del 21 agosto 2012 con la quale, ai sensi della sopracitata deliberazione, chiede di prevedere che gli atleti provenienti dai Paesi facenti parti l'accordo di Cotonou sono da considerare nella quota dei giocatori europei limitatamente all'iscrizione a referto, ferme restando le norme che regolano l'ingresso in Italia di detti atleti e il loro tesseramento professionistico;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento e applicabile per entrambi i Campionati professionistici;

DELIBERA

di prevedere che per l'a.s. 2012/2013, le società di Serie A che utilizzano la formula di iscrizione a referto del 3+4+5 possano usufruire di 8 visti a disposizione e le Società che utilizzano la formula del 5+5 possano usufruire di 6 visti a disposizione.

Di stabilire, a far data dalla prima gara ufficiale dell'anno sportivo 2012/2013, che gli atleti provenienti dai Paesi facenti parti l'accordo di Cotonou sono da considerare nella quota dei giocatori europei limitatamente all'iscrizione a referto, ferme restando le norme che regolano l'ingresso in Italia di detti atleti e il loro tesseramento professionistico.

Roma, 29 settembre 2012

IL SEGRETARIO GENERALE
(*F.to Maurizio Bertea*)

IL PRESIDENTE
(*F.to Dino Meneghin*)